

**DECRETO LEGGE 3 Maggio 2016, n. 59**  
**convertito con LEGGE 30 Giugno 2016, n. 119**

**IN GRASSETTO LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE**

Art.	Contenuto	Commento
<b>Art. 1. Pegno mobiliare non possessorio.</b>	<p>Gli imprenditori regolarmente iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno mobiliare non possessorio, al fine di garantire i crediti <b>concessi a loro o a terzi</b>, inerenti l'esercizio dell'impresa.</p> <p>Detto pegno può essere costituito su beni mobili, <b>anche immateriali</b>, destinati all'esercizio dell'impresa <b>e sui crediti derivanti da o inerenti tale esercizio</b>, ad esclusione dei beni mobili registrati.</p> <p>I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.</p> <p>Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.</p> <p>In tal caso, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.</p> <p><b>Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno; b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno; c) alla</b></p>	<p>Superando la nostra millenaria tradizione, secondo cui il pegno ha carattere reale, per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto, sul modello di esperienze straniere, il c.d. «Pegno mobiliare non possessorio», grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile, <b>anche immateriale</b>, destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio, un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno).</p>

**locazione del bene oggetto del pegno; d) all'appropriazione dei beni oggetto del pegno spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.**

**È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.**

Il contratto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto, con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio **ha effetto verso i terzi** solo con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori».

**Dal momento** dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure **esecutive e concorsuali**.

Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, **previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore, a mezzo p.e.c., al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno**, ha facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno; b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno; c) alla locazione del bene oggetto del pegno; d) all'appropriazione dei beni oggetto del pegno.

**Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno**

**diritto di proporre opposizione entro 5 giorni dall'intimazione di cui sopra.**

**L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-*bis*, del c.p.c. (Procedimento sommario di cognizione - Artt. 702Bis e segg.ti).**

**In tal caso, ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno; b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno; c) alla locazione del bene oggetto del pegno; d) all'appropriazione dei beni oggetto del pegno.**

**Se il contratto di pegno non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro 15 giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui sopra.**

**Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al Libro III, Titolo III, del c.p.c. (Esecuzione per consegna o rilascio), in quanto compatibili.**

**A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel «registro dei pegni non possessori».**

**L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale, su istanza del creditore, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione**

	<p>poste in essere.</p> <p>Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis c.p.c., i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita.</p> <p>I crediti rinvenuti sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>Quando il bene o il credito già oggetto del pegno sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il g.e., su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione.</p> <p>L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante.</p> <p>In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere alla intimazione ed a) alla vendita dei beni oggetto del pegno; b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno; c) alla locazione del bene oggetto del pegno; d) all'appropriazione dei beni oggetto del pegno solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.</p>	
<p><b>Art. 2. Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato.</b></p>	<p>Introduce nel T.U.B. un nuovo <b>art. 48-bis</b>, rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato». Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca (o anche altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, <b>ai sensi dell'articolo</b></p>	<p>Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al c.d. “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile, le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso, che diviene efficace solo in caso di</p>

	<p><b>106 T.U.B.)</b> può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.</p> <p>Il patto deve essere stipulato tramite notaio, trascritto nei RR.II. <b>e la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, II comma, numeri 4), 5) e 6), c.c.</b></p> <p>In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui sopra, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.</p> <p>Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il III grado.</p> <p>Il patto di cui sopra può essere stipulato, al momento della conclusione del contratto di finanziamento o anche per i contratti in corso <b>alla data di entrata in vigore della presente disposizione</b>, sempre per atto notarile.</p> <p>Si ha 'inadempimento' quando il mancato pagamento si protrae per oltre <b>9 mesi</b> dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre <b>9 mesi</b> dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre <b>9 mesi</b>, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.</p> <p><b>Qualora alla data di scadenza</b></p>	<p>inadempimento del debitore. Esclusa da questa disciplina la residenza dell'imprenditore. Nelle speranze del legislatore dovrebbero divenire superflui i processi di espropriazione forzata immobiliare a tutela degli istituti di credito, i quali anziché iscrivere ipoteca, potranno ottenere direttamente la titolarità del bene.</p>
--	--	---

della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85% della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato da 9 a 12 mesi.

**Al verificarsi dell'inadempimento** il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, **precisando l'ammontare del credito per cui procede.**

**Decorsi 60 giorni dalla notificazione della dichiarazione, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di trasferimento condizionato.**

**Entro 60 giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo p.e.c., la relazione giurata di stima al debitore ed al creditore.**

**I destinatari della comunicazione di cui sopra possono, entro 10 giorni dalla medesima, inviare note al perito.**

**In tal caso il perito, entro i successivi 10 giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.**

Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento condizionato, ma l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare.

**Il contratto di finanziamento o la sua modificazione** contiene l'espressa previsione di un **apposito conto corrente bancario senza spese**, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul

quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

Al fine di annotare sui RR.II. la cancellazione della condizione sospensiva, **ai sensi dell'articolo 2668, III comma, del c.c.**, il creditore, anche unilateralmente, nell'atto notarile di avveramento della condizione rende una dichiarazione a norma del D.P.R. n. 445/00, con cui attesta l'inadempimento del debitore, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del c.c.

Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di trasferimento sospensivamente condizionato sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

In tal caso, l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal g.e. ed il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice.

Il g.e. provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito.

Avvenuto il versamento, il g.e., con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione.

Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del c.c.

Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV c.p.c.

	<p>Quando, dopo la trascrizione del patto di trasferimento sospensivamente condizionato, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda.</p> <p>Entro 30 giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei RR.II. del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.</p> <p><b>Ai fini del concorso tra i creditori, il patto di trasferimento sospensivamente condizionato è equiparato all'ipoteca.</b></p> <p><b>La trascrizione del patto di trasferimento sospensivamente condizionato produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del c.c.</b></p>	
<p><b>Art. 3. Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.</b></p>	<p>Istituito presso il Ministero della giustizia un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», che dovranno essere tutte digitalizzate.</p> <p>Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:</p> <p>a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;</p> <p>b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.</p> <p>Viene, così, data attuazione all'art. 24, Reg. UE 20 maggio 2015, n. 848/2015, relativo alle procedure d'insolvenza.</p> <p>Tale previsione è applicabile solo a decorrere dal 26 Giugno 2018.</p>



	<p>registro delle imprese;</p> <p>d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.vo 8 luglio 1999 n. 270 e al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39;</p> <p>e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3.</p> <p>Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato.</p>	
<p><b>Art. 4. Disposizioni in materia di espropriazione forzata.</b></p>	<p><u>Modificati:</u></p> <p><b><u>(Pignoramento in generale)</u></b>  <b><u>l'art. 492 c.p.c.</u></b>, in tema di atto di pignoramento, il quale adesso deve contenere un nuovo avvertimento al debitore: <b>che, a norma dell'articolo 615 l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;</b></p> <p><b><u>(Opposizione all'esecuzione)</u></b>  <b><u>l'art. 615 c.p.c.</u></b>, con il quale ora l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;</p> <p><b><u>(Opposizione a d.i.)</u></b>  <b><u>l'art. 648 c.p.c.</u></b>, secondo cui il giudice dovrà disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore.</p> <p><u>Novellati anche:</u></p> <p><b><u>(Vendita forzata in generale)</u></b>  <b><u>l'art. 503 c.p.c.</u></b>, secondo cui, la vendita forzata può farsi con incanto solo quando il g.e. ritiene probabile che essa abbia luogo ad</p>	<p>Per ridurre i tempi di recupero dei crediti viene dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione quando proposta dopo la vendita o l'assegnazione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso ad un soggetto terzo.</p>

un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, il quale viene ad essere determinato, **nel caso di beni mobili, dall'ufficiale giudiziario o anche da un esperto stimatore;**

**(Espropriazione mobiliare presso il debitore)**

**l'art. 532 c.p.c.**, secondo cui, quando il g.e. affida la vendita forzata del bene pignorato al commissionario specializzato ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies disp. att. c.p.c., **egli deve fissare al commissionario stesso: 1) il numero complessivo - non superiore a 3 - dei tentativi di vendita; 2) i criteri per i ribassi; 3) le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita; 4) un termine - non superiore a 6 mesi - entro il quale, dopo le vendite, il commissionario deve restituire gli atti in cancelleria.**

Quando gli atti sono restituiti per come precede, il g.e., se non vi sono istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis disp. att. c.p.c.;

**(Espropriazione immobiliare)**

**l'art. 560 c.p.c.**, secondo cui il g.e. dispone la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento sul bene immobile che sia opponibile alla procedura può avanzare l'opposizione al provvedimento di liberazione dell'immobile suddetto - nella forma della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. -, il cui termine decorrerà dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del

**provvedimento.**

**Il provvedimento di liberazione dell'immobile è attuato dal custode secondo le disposizioni del g.e.**

**Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.**

**Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza.**

**Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode.**

**Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del g.e., ne dispone lo smaltimento o la distruzione.;**

**(Espropriazione immobiliare)**

**l'art. 569 c.p.c., secondo cui il g.e. può stabilire che, in tema di vendita dell'immobile da espropriare, in generale, le varie operazioni poste in essere dai terzi interessati all'acquisto (versamento della cauzione, presentazione delle offerte, svolgimento della gara tra gli offerenti e dell'incanto, pagamento del prezzo) siano effettuate con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (=decreto del Ministro della giustizia) di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. Ciò, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.;**

**(Espropriazione immobiliare)**

**l'art. 587 c.p.c., secondo cui, nel caso di vendita dell'immobile all'asta, se l'aggiudicatario non**

versa il prezzo o una rata del prezzo, il g.e. lo dichiara decaduto dall'acquisto e gli ordina, se è stato immesso nel possesso dell'immobile, di rilasciarlo al custode, il quale è **chiamato ad attuare l'ordine suddetto, anche avvalendosi della forza pubblica e nominando ausiliari;**

***(Espropriazione immobiliare)***

**l'art. 588 c.p.c.**, secondo cui, sempre nel caso di vendita dell'immobile all'asta, ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, **per sé o a favore di un terzo**, per il caso in cui la vendita non abbia luogo;

***(Espropriazione immobiliare)***

**l'art. 591 c.p.c.**, secondo cui il g.e., se la vendita all'asta non sortisce effetto e se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, pronuncia nuova ordinanza perché si proceda a nuovo incanto oppure ancora stabilisce diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto **e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà;**

***(Espropriazione immobiliare)***

**l'art. 596 c.p.c.**, secondo cui, nel caso di vendita forzata immobiliare, se vi sono più creditori che partecipano alla procedura esecutiva ed alla distribuzione del ricavato, il g.e. o il professionista delegato alla vendita dal g.e. provvedono a formare un progetto di distribuzione, **anche parziale**, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria, affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

**Il progetto di distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire.**

**Il g.e. può disporre la**

distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore:

1) dei creditori intervenuti e privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati, in tutto o in parte, riconosciuti dal debitore, aventi diritto all'accantonamento di parte della somma ricavata;

2) dei creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia circa la loro sussistenza o il loro ammontare o circa la sussistenza di diritti di prelazione.

Ciò, qualora sia da loro presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla BCE, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Dette disposizioni si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito dei soggetti di cui ai precedenti numeri 1) e 2).

Introdotta ex novo:

**(Espropriazione immobiliare)**

**l'art. 590-bis**, secondo cui, nel caso di vendita dell'immobile all'asta, il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di

	<p><b>volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.</b></p> <p><u>Modificato anche:</u> l'art. 2929-bis c.c.</p> <p><u>Modificato, infine:</u> l'art. 16-bis del D.L. n. 179/12.</p>	
<p><b>Art. 5. Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati.</b></p>	<p>Modificato l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., estendendo ulteriormente l'ambito di applicazione dello strumento della ricerca telematica dei beni da pignorare.</p>	
<p><b>Art. 5-bis. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.</b></p>	<p>Articolo introdotto <i>ex novo</i> dalla legge di conversione. Esso novella l'art. 179-ter disp. att.ne c.p.c. <b>(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)</b>, secondo il quale presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.</p> <p>Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i Notai aventi sede preferibilmente nel circondario o gli Avvocati o i Commercialisti che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione stabiliti con decreto ministeriale.</p> <p>Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.</p> <p>È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma.</p> <p>Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione.</p> <p>La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio</p>	

	<p>della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.</p> <p>Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta.</p> <p>I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.</p>	
--	---	--